

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1553)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1974
(V. Stampato n. 2705)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DE MITA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro della Marina Mercantile

(PIERACCINI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(GULLOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1974*

Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il diritto di utilizzare giacimenti di idrocarburi per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.

L'attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

L'ENI ha l'esclusiva dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi situati nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

L'attività svolta dall'ENI ai sensi del comma precedente è regolata dalla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente articolo 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare concessione di stoccaggio al titolare o ai contitolari di una concessione per la coltivazione di idrocarburi che ne facciano richiesta, se le condizioni del giacimento ne consentano l'utilizzazione per l'immagazzinamento di gas naturale.

La concessione è accordata ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e dimostrino di poter realizzare, direttamente o a mezzo di altri soggetti, nel pubblico interesse, un programma di trasporto e di distribuzione, o di avviamento al trasporto ed alla distribuzione, che tragga contributo dalle operazioni di stoccaggio.

Le concessioni di stoccaggio in giacimenti situati in tutto od in parte entro i confini del

demanio marittimo o nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, nonché quelle che comportino la installazione di opere nelle predette zone sono accordate di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Per le concessioni da rilasciare all'Ente nazionale idrocarburi i provvedimenti di cui al presente articolo sono emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle partecipazioni statali e, nei casi previsti dal terzo comma, con quello della marina mercantile.

La concessione di stoccaggio è accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità europea, o società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.

La concessione è regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a svolgere la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.

Se la concessione è intestata a più titolari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Il trasferimento della concessione di coltivazione e di quella di stoccaggio è consentito solo contestualmente e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto, nei casi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, con i Ministeri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.

Art. 4.

I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente articolo 3 possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale.

Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oppure possono essere disposte d'ufficio dallo stesso Ministero.

Art. 5.

La durata della concessione di stoccaggio è di 30 anni.

La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Quando la concessione di coltivazione di un giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente ai sensi della legge 21 luglio 1967, n. 613, il titolare ha diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della concessione di stoccaggio, se ha adempiuto agli obblighi di legge.

Art. 6.

La concessione di stoccaggio cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna.

Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi può pronunciare la deca-

denza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione.

La decadenza dalla concessione di coltivazione pronunciata ai sensi degli articoli 40 della legge 29 luglio 1927, n. 1443, 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613, comporta la decadenza dalla concessione di stoccaggio.

Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo può estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il concessionario.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati, nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 3, di concerto con il Ministero della marina mercantile e con quello delle partecipazioni statali.

Art. 7.

Il titolare delle concessioni di stoccaggio e di coltivazione per un medesimo giacimento di idrocarburi è tenuto a corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto della coltivazione, dovuta ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, limitatamente alle quantità di idrocarburi gassosi estratte dal giacimento in eccedenza rispetto alle quantità immesse.

Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantità immesse ed estratte.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa.

Art. 8.

Le opere necessarie per l'installazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti

ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise con decreto motivato.

L'indennità di espropriazione sarà determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge di cui al primo comma.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con decreto motivato, su richiesta del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi all'attività di stoccaggio, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

Art. 9.

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti dalla presente legge, è integrato dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Resta ferma l'osservanza delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione in materia di concessioni in zone situate nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonchè per la utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso.